



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PRODUZIONI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

AZIONE 7 – TUTELA DELL'HABITAT DELLA GALLINA PRATAIOLA

ANNUALITÀ 2012

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE TUTELA DELL'HABITAT DELLA GALLINA PRATAIOLA.....	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE	6
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	6
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	7
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE.....	7
7. CRITERI DI VALUTAZIONE	8
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI.....	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	9
9.1 INTERVENTO 1: "PRATICHE PASTORALI TRADIZIONALI ESTENSIVE SUI PASCOLI PERMANENTI"	9
9.2 INTERVENTO 2: "PRATI PERMANENTI E AVVICENDATI"	9
9.3 INTERVENTO 3: "RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER COSTITUIRE PRATI-PASCOLI"	10
9.4 INTERVENTO 4: "COLTURE A PERDERE"	10
9.5 DEFINIZIONE E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI.....	10
9.6 ALTRI IMPEGNI.....	11
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	11
10.1 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	11
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.....	12
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE.....	12
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	13
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO	14
12.1 REVOCA PARZIALE.....	15
12.2 REVOCA TOTALE.....	15

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	16
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	16
15. CONTROLLI.....	16
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	17
17. ITER PROCEDURALE.....	17
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
19. RICORSI	17
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	18

1. FINALITA' DELL'AZIONE TUTELA DELL'HABITAT DELLA GALLINA PRATAIOLA

L'azione, coerente con il progetto LIFE + destinato alla salvaguardia della Gallina prataiola e del suo habitat, consiste nell'applicazione di specifiche misure agro – ambientali da attuare negli ambienti steppici e ha l'obiettivo di creare o ripristinare le condizioni favorevoli all'incremento degli esemplari di gallina Prataiola nelle aree agricole nelle quali è presente. Tale azione favorisce contemporaneamente anche la tutela di altre specie di uccelli delle "aree steppiche"

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;
- Direttiva 2009/147/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 Novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012 recante modifiche alla Delibera della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 7260-253 del 15.04.2010 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);

- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente “PSR 2700-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 concernente “PSR 2007/2013. Misura 214 “Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 462/Gab/decA 31 del 3 aprile 2012 concernente “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Annualità 2012. Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 Tutela degli habitat naturali e seminaturali – Intervento 2 Colture per l’alimentazione della fauna selvatica, 214/4.2 Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata e 214/7 tutela dell’habitat della Gallina prataiola.Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012”;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 – 2017;
- alle domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2010 – 2015.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 214 Azione 7 – “Tutela dell'habitat della gallina prataiola” – del PSR 2007-2013 pari a euro 2.000.000,00 alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammissibili per le annualità 2010 e 2011.

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

La dotazione finanziaria dell'azione potrà essere rimodulata.

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno del beneficiario dell'azione ha durata di 5 anni:

- dal 17 giugno 2012 fino al 16 giugno 2017, per i nuovi contratti sottoscritti nel 2012;
- dal 17 giugno 2010 fino al 16 giugno 2015, per i contratti in corso sottoscritti nel 2010.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9 “Impegni dei beneficiari”.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende oggetto di domanda di aiuto/pagamento nelle annualità 2010 e 2012, le cui superfici sono localizzate anche parzialmente nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola):

SIC	
Codice SIC	Denominazione SIC
ITB010001	Isola dell'Asinara
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casareccio
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB020041	Entroterra e Zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P.Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda

Codice SIC	Denominazione SIC
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio piscinas

ZPS

Codice ZPS	Denominazione ZPS
ITB010001	Isola dell'Asinara
ITB013012	Stagno di Pilo, Casareccio e saline di Stintino
ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
ITB023050	Piana di Semestre, Bonorva, Macomer e Bortigali
ITB023051	Altopiano di Abbasanta
ITB043054	Campidano centrale

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti, per tutto il periodo d'impegno, nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. e che conducono un'azienda ricadente nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola). Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione produttiva è compatibile con gli interventi per i quali è previsto il pagamento nella presente azione. Pertanto l'azione si applica alla SAU aziendale utilizzata per pascoli permanenti, prati permanenti e avvicendati e ai seminativi ritirati dalla produzione per costituire prati pascoli, con impegni differenziati in relazione agli interventi specifici.

La SAU aziendale ammissibile al premio deve essere giuridicamente disponibile per cinque anni, cioè per l'intero periodo d'impegno.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono alla presente Azione 214.7 non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dalle Azioni 214.1 "Agricoltura biologica", 214.2 "Difesa del suolo", 214.3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", Intervento 2 "Colture per l'alimentazione della fauna selvatica", 214.4 "Tutela dell'agro-biodiversità", Intervento 1 "Biodiversità vegetale", e 214.6 "Produzione integrata", con riguardo alle medesime superfici.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo tale da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Dimensione aziendale delle superfici oggetto di impegno	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 0,5 fino 2 ettari	5
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 2 ettari fino a 5 ettari	10
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 5 ettari	20

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane d'età. Nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dei premi annui si differenzia come di seguito riportato, a seconda della tipologia d'intervento:

- **Intervento 1:** "Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti" euro 110,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 2:** "Prati permanenti e avvicendati" euro 250,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 3:** "Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli" euro 210,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 4:** "Colture a perdere" euro 250,00 per ettaro di SAU.

I premi previsti per gli interventi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro ma non con riferimento alla medesima superficie.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'ottenimento del pagamento il richiedente deve rispettare sulla SAU aziendale oggetto di domanda di aiuto, per tutto il periodo d'impegno di cinque anni, gli impegni e le limitazioni di seguito specificati per le tipologie di intervento, fatte salve le norme di prevenzione stabilite dalle prescrizioni regionali antincendio.

9.1 Intervento 1: "Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti"

1. divieto di riduzione e obbligo di utilizzazione della superficie aziendale destinata a pascolo permanente;
2. divieto di conversione della superficie da pascolo permanente ad altri usi;
3. esclusione di lavorazioni del terreno ed esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque ed all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti effettuati, quando possibile, senza l'impiego di mezzi meccanici. In ogni caso i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre.

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di aiuto è destinata a pascolo permanente nell'annata agraria 2011/2012.

L'impegno prevede che il beneficiario mantenga l'uso del suolo a "*pascolo permanente*" fino alla fine del periodo di impegno.

9.2 Intervento 2: "Prati permanenti e avvicendati"

1. divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre;
2. utilizzo di barre falcianti orizzontali ad altezza di sfalcio superiore a 15 centimetri;
3. creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro degli appezzamenti, da non coltivare e non falciare;
4. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi.

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di aiuto è destinata a prati permanente e avvicendati nell'annata agraria 2011/2012. L'impegno prevede che il beneficiario mantenga l'uso del suolo a "*prati permanenti avvicendati*" fino alla fine del periodo di impegno.

9.3 Intervento 3: “Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli”

1. conversione di almeno il 10% della superficie a seminativi in prati-pascolo per una durata non inferiore a 5 anni;
2. divieto di falciatura o trinciatura della massa erbacea e di lavorazione della superficie a riposo dal 1 marzo al 30 settembre, creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro delle superfici a riposo, da non coltivare, trinciare o falciare;
3. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi.

L'impegno prevede che il beneficiario mantenga l'uso del suolo a “*prato-pascolo*” fino alla fine del periodo di impegno.

9.4 Intervento 4: “Colture a perdere”

1. coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggere annuali destinate alla fauna selvatica per una superficie minima di 0,5 ettari.

L'impegno prevede che il beneficiario prosegua con la coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggere annuali fino alla fine del periodo di impegno.

Con riferimento all'intervento 4, nel corso del periodo di impegno è possibile scambiare le particelle che beneficino del sostegno, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 65/2011, a condizione che le particelle scambiate ricadano nelle aree eleggibili dell'azione, abbiano la medesima superficie e siano mantenute per l'anno di impegno.

9.5 Definizione e chiarimenti relativi agli impegni

La durata dell'impegno riferito alle superfici aziendali è di cinque anni.

Se dispone delle superfici necessarie, il beneficiario può aderire contemporaneamente a più interventi, scegliendo gli interventi in funzione dell'ordinamento colturale esistente in azienda.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di rimboschimento e di impianto di colture arboree.

Le operazioni di falciatura, trinciatura e lavorazione delle superfici aziendali, quando previste dagli interventi, devono essere effettuate quanto più possibile a scacchiera, così da creare una situazione che conceda via di salvezza alla fauna.

Non sono ammesse operazioni di falciatura, trinciatura e lavorazione in deroga alle epoche di divieto prestabilite.

Non è ammesso l'impiego di diserbanti chimici.

9.6 Altri impegni

Tutti i beneficiari devono rispettare, nell'insieme dell'azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e s.m.i., i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR Sardegna al cap. 5.3.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" e successive modifiche ed integrazioni;

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, degli allegati II e III, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nell'annualità 2012, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Per le regole di aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del

20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **15 maggio 2012** (Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi degli articoli 22 e 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **11 giugno 2012** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **10 settembre 2012** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), CUAA e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti relativi a più domande di aiuto).

La documentazione di cui ai punti **a.** e **b.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 214 – Azione 7 – Tutela dell'habitat della Gallina prataiola 2012". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA di AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole della domanda di pagamento che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Reg. CE n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1% degli importi corrispondenti all'uso effettivo della SAU oggetto di modifica.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande, pertanto le domande di modifica presentate dopo il **11 giugno 2012** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il termine del **10 settembre 2012**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2012 per la Misura 214- Azione 7 - Tutela dell'habitat della gallina prataiola". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se

da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 7 – Tutela dell'habitat della gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 7 – Tutela dell'habitat della gallina prataiola".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 214 – Azione 7 – Tutela dell'habitat della gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – Misura 214 – Azione 7 – Tutela dell'habitat della gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è

possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A1** Azione 7 - Matrice prodotti/interventi: Domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 - 2017;
2. **Allegato A2 Azione 7** – Matrice prodotti/interventi: Domande di pagamento per impegni in corso per il periodo 2010 – 2015.